



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA FORMAZIONE, CULTURA, SERVIZI AGLI STUDENTI
SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI E PROGRAMMAZIONE

REGOLAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AREA SANITARIA

SENATO ACCADEMICO	Delibera n. 10 del 29/03/2017
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	Delibera n. 48 del 15/03/2017
DECRETO RETTORALE	Emanato con D. R. n. 1341 del 19/04/2017 – Prot. n. 29746 del 19/04/2017
ALBO UFFICIALE DI ATENEIO	Pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo (ALBO ON-LINE) al n. 598 del 19/04/2017 – Prot. n. 29767/2017
ENTRATA IN VIGORE	In vigore dal 20/04/2017
NOTE	
STRUTTURA UNIPA DI RIFERIMENTO	Area Formazione, Cultura, Servizi agli Studenti Settore Ordinamenti Didattici e Programmazione
AREA DI INTERESSE	<u>Regolamenti attività didattiche e studenti</u>



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA FORMAZIONE, CULTURA, SERVIZI AGLI STUDENTI
SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI E PROGRAMMAZIONE

**Albo Ufficiale di Ateneo
n. 598/2017
Prot. n. 29767 del 19/04/2017**

Titolo III	Classe 4	Fascicolo
N. 29746	Del 19.04.2017	
	CC	RPA Donato

Decreto n. 1341/2017

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università di Palermo con particolare riguardo all'art. 11 comma 2;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;
VISTO il D.I. n.68/2015 “ Riordino Scuole di specializzazione di area sanitaria”
VISTO il D.I. n.716/2016 “Riordino Scuole di specializzazione di area sanitaria con accesso riservato ai non medici”;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 48. Del 15.03.2017;
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 10 del 29.03.2017;

DECRETA

di emanare il seguente regolamento:

REGOLAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AREA SANITARIA

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento detta la disciplina relativa alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, afferenti all'Area Medica, Area Chirurgica e Area dei Servizi Clinici di cui al Decreto Interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015 e dal D.I. n. 716 del 2 settembre 2016.

Art. 2 Afferenza

1. Ai sensi del D.R. 3993 del 6.12.2013, le Scuole di Specializzazione di Area Medica, Chirurgica e dei Servizi Clinici afferiscono alla Struttura di Raccordo “Scuola di Medicina e Chirurgia” nonché, per la gestione amministrativo contabile, al Dipartimento Universitario di riferimento in Banca dati. La Scuola di Specializzazione della tipologia Farmacia Ospedaliera afferisce alla Struttura di Raccordo “Scuola di Scienze di base ed applicate” nonché, per la gestione amministrativo contabile, al Dipartimento Universitario di riferimento in Banca dati MIUR.

Art. 3 Organi

1. Sono organi della Scuola di Specializzazione:
a) il Direttore della Scuola;
b) il Consiglio della Scuola;
c) la Commissione paritetica Docenti-Specializzandi

Art. 4 Direttore della Scuola

1. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta ai sensi dell'art. 38 dello Statuto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA FORMAZIONE, CULTURA, SERVIZI AGLI STUDENTI
SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI E PROGRAMMAZIONE

2. Il Direttore:

- a) rappresenta la Scuola;
- b) promuove e coordina le attività didattico-formative specifiche della Scuola di Specializzazione;
- c) convoca e presiede il Consiglio della Scuola e cura l'esecuzione delle sue delibere;
- d) ha la responsabilità degli atti preordinati al regolare funzionamento della Scuola.
- e) designa, tra i Docenti del Consiglio della Scuola, un Vicario che sostituisce il Direttore in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo;
- f) può, altresì, delegare specifiche funzioni ad altri Docenti componenti il Consiglio della Scuola di Specializzazione.

3. L'incarico di Direttore di Scuola di specializzazione non può essere conferito al soggetto che già ricopra la carica di Direttore di altra Scuola.

4. Ai sensi dell'art. 10, c. 10 del vigente Statuto, la carica di Direttore della Scuola di Specializzazione è incompatibile con quella di Presidente della Struttura di Raccordo, Direttore di Dipartimento, Coordinatore di altro Corso di Studio e Coordinatore di Dottorato di ricerca.

Art. 5 Elezione del Direttore

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Scuola di Specializzazione tra i professori di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola appartenente alla sede amministrativa della stessa. Nel caso di settori scientifico-disciplinari di riferimento multipli, è eleggibile a Direttore della Scuola un professore di ruolo di uno dei settori-scientifico disciplinari compresi nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola appartenente alla sede amministrativa della stessa.

2. L'elettorato passivo, inoltre, è riservato ai Docenti che assicurino un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

3. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti il Consiglio della Scuola alla data delle votazioni per l'elezione del Direttore.

4. Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.I. 68/2015 e del comma 3 dell'art. 3 del D.I. 716/2016, il personale dirigente del Servizio sanitario regionale delle Strutture coinvolto nell'attività didattica che abbia assunto il titolo di professore a contratto fa parte, nel rispetto dell'ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture dell'Università, del Consiglio della Scuola e concorre all'elettorato attivo in misura pari al 30% dello stesso.

5. Il Presidente della competente Struttura di raccordo, con le modalità ed entro i termini previsti dai vigenti Regolamento Generale di Ateneo e Regolamento di Ateneo in materia di Elezioni, provvede a convocare una riunione del corpo elettorale.

6. La votazione si svolge con voto segreto ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo in materia di Elezioni.

7. Nei casi in cui il Direttore si dimetta o cessi di far parte della Scuola, il Presidente della competente Struttura di raccordo, indice le elezioni per la designazione del nuovo Direttore entro il più breve tempo e comunque nei termini previsti dalle disposizioni dei vigenti Regolamento Generale di Ateneo e Regolamento di Ateneo in materia di Elezioni.

8. La carica di Direttore non può confliggere con quanto previsto dal Codice Etico dell'Ateneo.

Art. 6 Consiglio della Scuola di Specializzazione

1. Il Consiglio è composto:

- a) dai Professori e Ricercatori facenti parte del corpo docente della Scuola;
- b) dai Professori a contratto, inclusi quelli appartenenti alla rete formativa della Scuola ai sensi dell'art. 3, comma 4, del DI n. 68/2015 e dall'art. 3 comma 3 del D.I. n. 716/2016;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA FORMAZIONE, CULTURA, SERVIZI AGLI STUDENTI
SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI E PROGRAMMAZIONE

c) da una Rappresentanza degli Specializzandi ai sensi dell'art. 36 comma 5 lett. b dello Statuto

2. I Rappresentanti degli Specializzandi durano in carica due anni. Le elezioni sono indette dal Presidente della competente Struttura di raccordo almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli iscritti alla Scuola alla data delle elezioni. Ove un rappresentante consegua il diploma o comunque perda la qualità di Specializzando prima del termine del mandato, si provvede alla sua sostituzione, mediante scorrimento di eventuali candidati primi non eletti ovvero mediante elezioni integrative, fermo restando che la durata del mandato avrà termine allo scadere del mandato degli altri rappresentanti in carica

3. Il Consiglio:

- programma le attività didattico-formative della Scuola all'inizio di ogni anno accademico determinando, in conformità agli ordinamenti e ai regolamenti in materia, le modalità di svolgimento delle attività teoriche e professionalizzanti degli Specializzandi, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché la tipologia delle attività professionalizzanti che gli Specializzandi devono eseguire per essere ammessi a sostenere l'esame di profitto annuale;
- elegge il Direttore della Scuola;
- nomina i Tutor ai quali è affidata la responsabilità di indirizzo, valutazione qualitativa dell'apprendimento e certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando; nonché eventuali altri tutor con compiti di controllo delle attività professionalizzanti svolte dagli specializzandi. Fra i Tutor nominati, il Consiglio può altresì individuare un coordinatore con funzione di raccordo e sintesi per le attività loro pertinenti;
- propone agli Organi competenti l'affidamento degli insegnamenti;
- può costituire un'apposita Commissione didattica al fine di individuare e definire i percorsi formativi e le attività professionalizzanti degli Specializzandi, le modalità di svolgimento delle stesse, con particolare riferimento alla necessità di rotazione degli Specializzandi nell'ambito della rete formativa, nonché i criteri e gli indicatori funzionali alla valutazione della continuità e della qualità didattiche;
- individua e definisce le modalità di accertamento e registrazione delle attività degli Specializzandi tenuto conto di quanto disposto dalla vigente normativa e con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, le quali vanno documentate secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente regolamento;
- delibera in merito alle proposte di convenzioni con strutture esterne per la costituzione e l'aggiornamento della rete formativa coerentemente a quanto disposto dalla vigente normativa.
- delibera in merito alle proposte di convenzione con strutture esterne ai fini delle attività di tirocinio/stage fuori rete formativa.

Art. 7 Convocazione e funzionamento del Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio è convocato dal Direttore, che lo presiede, mediante comunicazione scritta, o posta elettronica.
2. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno per deliberare in relazione ai punti di cui all'art. 6, secondo le norme che regolano il funzionamento degli Organi collegiali dell'Ateneo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 dello Statuto e del Regolamento generale di ateneo e norme correlate.
3. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono, di norma, svolte dal Docente anagraficamente più giovane in ruolo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA FORMAZIONE, CULTURA, SERVIZI AGLI STUDENTI
SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI E PROGRAMMAZIONE

4. La partecipazione alle riunioni del Consiglio costituisce dovere istituzionale per tutti i componenti dello stesso.
5. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza (ad es. videoconferenza).
6. Il verbale della riunione deve essere approvato seduta stante e ratificato nella seduta successiva del Consiglio.

Art. 8 Commissione Didattica

1. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione, al fine di individuare e definire i percorsi formativi e le attività professionalizzanti degli Specializzandi, le modalità di svolgimento delle stesse nonché i criteri e gli indicatori funzionali alla valutazione della continuità e della qualità didattiche può avvalersi di una Commissione didattica.

2. La Commissione didattica è una modalità operativa delle attività del Consiglio ed è composta da un numero variabile di membri in rapporto alle esigenze di ciascuna Scuola di Specializzazione. Di diritto fanno parte della Commissione Didattica: il Direttore della Scuola, uno o più Docenti, un Rappresentante degli Specializzandi per ciascun anno di corso eletto dagli stessi, il Coordinatore dei Tutor, ove nominato.

La Commissione didattica propone al Consiglio della Scuola l'organizzazione e le modalità di svolgimento e/o frequenza delle attività formative teoriche, pratiche e di tirocinio ed elabora i criteri e gli indicatori per la valutazione e assicurazione della qualità.

Art.9 Commissione paritetica docenti specializzandi

1. Al fine di favorire le attività di Coordinamento fra le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria afferenti alle Scuole di Medicina e Chirurgia e di Scienze di Base ed Applicate e le procedure di Assicurazione della Qualità, i Consigli delle predette Scuole, su proposta dei Direttori della Scuole di Specializzazione di Area sanitaria, designano la costituzione di una Commissione paritetica Docenti-Specializzandi (CPDS).

2. La CPDS è composta da un Docente e da uno specializzando per ciascuna Area (Medica, Chirurgica e dei Servizi clinici) cui afferiscono le Scuole di Specializzazione di Area sanitaria.

3. Ciascun Consiglio delle Scuole di Specializzazione individua un Docente tra i quali verranno sorteggiati i tre Componenti della Commissione. La componente degli Specializzandi verrà sorteggiata tra i Rappresentanti degli Specializzandi nei Consigli delle Scuole afferenti a ciascuna Area.

4. Tra i Docenti componenti la CPDS viene individuato un Coordinatore che può, laddove necessario ai fini del suo mandato, partecipare ai lavori delle Commissioni Didattiche di ciascuna Scuola.

5. La CPDS, oltre ad una generale attività di controllo e di verifica della qualità, esprime specifico parere sulla coerenza tra crediti formativi assegnati alle singole discipline e gli obiettivi formativi del corso e degli insegnamenti.

Art. 10 Gestione amministrativo-contabile della Scuola di Specializzazione

1. La gestione amministrativa e contabile della Scuola di Specializzazione è affidata al Dipartimento di riferimento individuato in Banca dati MIUR, fermo restando che le procedure di immatricolazione e la gestione amministrativa delle carriere degli iscritti sono rimesse ai competenti Uffici dell'Ateneo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA FORMAZIONE, CULTURA, SERVIZI AGLI STUDENTI
SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI E PROGRAMMAZIONE

Art.11 Corpo docente

Il corpo Docente delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria è costituito da Professori di ruolo di I e II fascia, da Ricercatori universitari, anche a tempo determinato, e da Professori a contratto inclusi quelli operanti nelle Strutture appartenenti alla rete formativa della Scuola, nominati a tal fine dai Consigli delle competenti Strutture di raccordo di riferimento su proposta del Consiglio della Scuola, ai sensi del D.M. 21 maggio 1998, n. 242.

2. Il corpo docente deve comprendere almeno due Professori di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due Professori di ruolo afferenti ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.

3. Per le Scuole con articolazioni in più sedi universitarie, del Consiglio devono fare parte uno o più Docenti per ciascuna sede universitaria concorrente alla costituzione della rete formativa interAteneo, secondo le modalità previste dai Regolamenti per il funzionamento di ciascuna Scuola di Specializzazione.

Art. 12 Rete formativa

1. Le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria operano nell'ambito di una rete formativa. La struttura di Sede e la rete formativa sono dotate di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica.

2. Le necessità e le dimensioni della rete formativa delle Scuole sono stabilite in relazione al potenziale formativo della struttura di sede in relazione ai requisiti ed agli standard definiti dal MIUR per ogni tipologia di Scuola.

3. Le Scuole di Specializzazione possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre Università che, pertanto, appartengono alla rete formativa.

4. L'Università assicura a proprio carico il personale docente universitario necessario, mentre le Aziende e le Istituzioni convenzionate del Servizio Sanitario Nazionale assicurano a proprio carico la docenza affidata a dipendenti del Servizio Sanitario.

5. L'inserimento dei Presidi ospedalieri e delle strutture territoriali del Servizio Sanitario nella rete formativa avviene tramite valutazione del possesso dei prescritti requisiti strutturali e di qualità.

6. La rete formativa è definita su base regionale o interregionale, di norma tra Regioni viciniori, in base a specifiche convenzioni. Le strutture extrauniversitarie afferenti alla rete formativa sono individuate dall'Università su proposta del Consiglio della Scuola.

7. Il Presidente della Struttura, sentito il Consiglio della scuola di specializzazione, emana i bandi per la copertura degli insegnamenti riservati ai Dirigenti di Unità Operativa delle Strutture sanitarie della rete formativa o struttura assimilabile. Il reclutamento avviene mediante la valutazione del curriculum scientifico-professionale dei candidati, tenuto conto anche degli attuali parametri di valutazione scientifica. *I Regolamenti per il funzionamento di ciascuna Scuola di Specializzazione dovranno indicare modalità e criteri di valutazione.*

8. I Dirigenti delle Strutture sanitarie a cui è affidato incarico di insegnamento, assumono il titolo di "Professore a contratto" ai sensi della normativa vigente e, i relativi dati anagrafici devono essere inseriti nelle apposite Banche dati di Ateneo a cura della competente struttura di raccordo.

9. Lo Specializzando viene assegnato ai reparti delle Strutture sanitarie facenti parte della rete formativa secondo il piano formativo individuale deliberato dal Consiglio della Scuola di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA FORMAZIONE, CULTURA, SERVIZI AGLI STUDENTI
SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI E PROGRAMMAZIONE

Specializzazione e per il tempo necessario alla acquisizione delle abilità professionali da esso previste. Durante questo periodo lo specializzando assume progressiva responsabilità, con particolare riguardo all'ultimo anno del Corso. Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite, e certificate dal tutor in un apposito libretto-diario. In ogni caso, lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica.

Art. 13 Percorsi didattici, attività formative, prova finale e conseguimento del Titolo

1. I percorsi didattici sono articolati in attività formative preordinate al raggiungimento degli obiettivi formativi utili a conseguire il titolo secondo quanto dagli articoli 2 del DM 68/2015 e del D.I. 716/2016 e presenti negli ordinamenti didattici di ciascuna Scuola di Specializzazione.

Art. 14 Ammissione, immatricolazione e iscrizione

1. L'ammissione alle Scuole di Specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente recepita nel bando annuale di ammissione al primo anno delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria.

2. Il numero effettivo degli iscritti, limitatamente ai medici in formazione specialistica, è determinato dalla programmazione nazionale, stabilito di concerto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole di Specializzazione.

3. L'Università può integrare i fondi ministeriali con finanziamenti sufficienti alla corresponsione degli importi previsti per i contratti di formazione specialistica per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da fondi esterni nel rispetto della normativa vigente e nell'ambito del numero complessivo degli iscrivibili in Banca Dati.

4 Il numero effettivo degli iscritti di ciascuna Scuola non può superare quello totale previsto dal regolamento di ciascuna Scuola di Specializzazione.

Art. 15 Idoneità fisica - Sorveglianza sanitaria - Copertura assicurativa

1. Al momento dell'immatricolazione e, comunque, entro e non oltre 6 mesi dall'inizio delle attività, lo Specializzando deve fornire il certificato comprovante l'idoneità alla mansione rilasciato dal Medico Competente.

2. Ai Laureati in formazione specialistica si estendono tutte le misure di protezione e controllo (sorveglianza sanitaria) nei confronti di tutti i rischi occupazionali previsti per legge al pari dei dipendenti di ruolo con oneri a carico dell'Azienda sanitaria presso cui si svolgono le attività formative.

3. L'Azienda sanitaria presso cui il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

4. Sono a carico dell'Università gli oneri connessi alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività formativa svolta dal Laureato in formazione specialistica di area sanitaria non medica.

Art. 16 Contratto di formazione specialistica

1. All'atto dell'iscrizione alle Scuole di Specializzazione, il laureato in Medicina e Chirurgia in formazione specialistica stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica disciplinato dal D. Lgs n. 368/99 e redatto in conformità allo schema tipo approvato con il DPCM 6 luglio 2007.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA FORMAZIONE, CULTURA, SERVIZI AGLI STUDENTI
SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI E PROGRAMMAZIONE

Art. 17 Posti in soprannumero riservati al personale medico di ruolo del Servizio sanitario nazionale

1. Il personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa è ammesso alla Scuola secondo quanto stabilito dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 368/1999 e dal bando annuale di ammissione alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria.
2. Tale personale dovrà produrre idonea documentazione prevista dal decreto ministeriale di ammissione.
3. Per il conseguimento del titolo di specialista, il medico in formazione specialistica ammesso in soprannumero deve aver comunque svolto un'attività formativa corrispondente a quella prescritta dall'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione, dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Art. 18 Tasse e contributi di iscrizione

1. Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione sono tenuti al pagamento di tasse e contributi secondo gli importi e le modalità determinati dai competenti organi collegiali di Ateneo.

Art. 19 Frequenza - Impegno orario

1. La frequenza al Corso di Specializzazione è obbligatoria.
2. L'impegno orario richiesto allo Specializzando è pari a quello della corrispondente figura della dirigenza medica e sanitaria a tempo pieno.
3. Lo specializzando deve svolgere un programma che si articola su 38 ore settimanali.
4. Lo specializzando è tenuto ad esibire un tesserino identificativo.

Art. 20 Modalità di rilevazione delle presenze

1. Ciascuna Scuola di Specializzazione, nel proprio regolamento, dovrà prevedere idonei sistemi di controllo delle presenze.
2. La Direzione della Scuola acquisisce l'attestato di regolare frequenza dello specializzando da parte del Responsabile delle strutture in cui si è svolta l'attività.

Art. 21 Assenze e sospensione della formazione specialistica

1. Le assenze per motivi personali preventivamente autorizzate, che non superino i trenta giorni lavorativi complessivi nell'anno di pertinenza e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi, non determinano interruzione della formazione, né sospensione del trattamento economico nei casi in cui è prevista la corresponsione.
2. La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere autorizzata dal Direttore della Scuola che garantisce la loro inerenza all'iter formativo dello Specializzando. I periodi per tali attività non vanno computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata di cui lo Specializzando può usufruire.
3. Le assenze per malattia e gravidanza determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi. In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, lo Specializzando è tenuto ad avvisare la Direzione della Scuola. I giorni di assenza per malattia superiori ai 40 giorni debbono comunque essere recuperati secondo le modalità definite dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, di norma nell'anno d'iscrizione e, comunque, non oltre la durata legale del corso. Al fine del computo del periodo di comportamento (un anno) sono considerati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica, compresi i giorni non lavorativi.
4. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità, per la quale restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, e



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA FORMAZIONE, CULTURA, SERVIZI AGLI STUDENTI
SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI E PROGRAMMAZIONE

malattia, sospendono il periodo di formazione con obbligo di recupero delle assenze effettuate. Durante la sospensione per i predetti impedimenti, al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.

Art. 22 Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità

1. La Specializzanda è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza alla Direzione della Scuola e al responsabile della struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie a tutela della salute del nascituro.

2. La Specializzanda è tenuta a sospendere la formazione per cinque mesi secondo le disposizioni del D.lgs n.151/2001, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia. La richiesta di sospensione deve essere presentata all'Ufficio amministrativo competente dell'Università, entro il quindicesimo giorno precedente alla data di inizio della sospensione stessa, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

3. Decorsi i cinque mesi di congedo per maternità, la specializzanda ha la facoltà di usufruire del congedo parentale previsto dal D.Lgs. n. 151/2001, prolungando il periodo della sospensione della formazione, previa comunicazione all'Ufficio amministrativo competente dell'Università.

4. La facoltà di usufruire della sospensione per il congedo parentale è concessa anche al padre, Specializzando, in alternativa alla madre.

5. La riduzione facoltativa dell'impegno orario richiesto per la formazione specialistica a causa di allattamento, a decorrere dal terzo mese fino al compimento di un anno del bambino, comporta una riduzione dell'impegno orario stesso di due ore giornaliere che corrisponde a tre mesi di attività formativa non svolta e da recuperare per poter essere ammessi all'esame finale.

6. Resta ferma l'applicazione delle normative vigenti in merito al lavoro notturno in caso di prole con meno di 3 anni e alla gravidanza "a rischio".

Art. 23 Recupero dei periodi di sospensione

1. I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione saranno recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto il laureato in formazione specialistica. Il recupero delle sospensioni è comunque formazione a tutti gli effetti e dà diritto al pagamento completo del compenso previsto per il contratto di formazione (quota fissa più quota variabile).

2. L'ammissione all'anno di corso successivo, o all'esame di diploma, se il laureato in formazione specialistica è iscritto all'ultimo anno, non sarà possibile fino a quando non sarà stato interamente recuperato il periodo di sospensione.

3. Gli esami, siano essi di profitto che di diploma, devono essere sempre effettuati dopo il completamento dell'anno di formazione.

Art. 24 Libretto diario della formazione specialistica

1. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firma del tutore le attività svolte dallo Specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello Specializzando.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA FORMAZIONE, CULTURA, SERVIZI AGLI STUDENTI
SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI E PROGRAMMAZIONE

2. Lo Specializzando è tenuto a riportare nel libretto di formazione specialistica il numero e la tipologia degli atti e degli interventi, che devono essere certificati dal Responsabile della struttura presso cui lo Specializzando svolge la formazione.
3. Sul libretto devono essere riportate anche le attestazioni da parte dei Docenti circa la frequenza delle attività didattiche formali nonché gli esiti delle verifiche parziali (se previste) relative a ciascun insegnamento nel corso dell'anno.
4. Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione del libretto e la congruità delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico e controfirma il libretto.

Art. 25 Trasferimenti

1. Il trasferimento dello Specializzando da altri Atenei o per altri Atenei può essere consentito, previa dichiarazione resa dagli Uffici amministrativi competenti in relazione alla disponibilità di posto ed alle condizioni di ammissibilità con nulla osta reso dal Consiglio della Scuola di Specializzazione interessata. Il trasferimento può essere concesso:

- previa verifica del rispetto della capacità recettiva della scuola di specializzazione;
- in presenza del nulla osta rilasciato dall'Ateneo di origine e da quello di destinazione;
- solo dopo il primo anno di corso ed in ogni caso, non in corso di anno;
- solo in presenza di documentati gravi motivi di salute o personali dello specializzando verificatisi successivamente alla sottoscrizione del contratto e rappresentati al competente Consiglio della Scuola che dovrà deliberare in merito entro 30 giorni

2. Sarà cura del competente Ufficio effettuare la comunicazione al Ministero per la copertura finanziaria del costo del trasferimento.

Art. 26 Rinuncia

1. Lo Specializzando che intenda rinunciare alla prosecuzione della formazione specialistica è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al Direttore della Scuola di Specializzazione ed al competente Ufficio amministrativo dell'Università.

Art. 27 Incompatibilità

1. L'iscrizione ad una Scuola di Specializzazione è incompatibile con l'iscrizione al Corso di formazione specifica in Medicina generale ed ad altro Corso universitario di qualsiasi tipo. La contemporanea iscrizione ad un corso di specializzazione e al dottorato di ricerca è consentita allo specializzando iscritto all'ultimo anno ai sensi della legge 240/2010

2. Per tutta la durata della formazione a tempo pieno, al Medico in formazione specialistica è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o Enti e Istituzioni pubbliche e private.

Il medico in formazione specialistica fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno può, ai sensi dell'art. 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupato solo in caso di carente



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA FORMAZIONE, CULTURA, SERVIZI AGLI STUDENTI
SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI E PROGRAMMAZIONE

disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi ai sensi dell'art. 5 comma 2 dello schema di contratto di formazione specialistica ex DPCM 6 luglio 2007.

3. Nel caso sussista un rapporto di pubblico impiego, lo specializzando, per poter frequentare la Scuola di Specializzazione, deve essere collocato in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni legislative e contrattuali previste per l'Amministrazione di appartenenza.

Art. 28 Formazione fuori rete formativa

1. E' possibile svolgere un periodo di formazione in Italia o all'estero presso strutture non inserite nella rete formativa previa motivata delibera del Consiglio della Scuola, che dovrà esplicitare le attività oggetto della formazione, le strutture coinvolte e il tutor di riferimento per il medico in formazione specialistica, l'accettazione formale dell'Amministrazione o struttura ospitante.

2. Il periodo di formazione fuori rete formativa non può superare i diciotto mesi nell'intero corso degli studi.

3. La copertura assicurativa è a carico dell'Azienda di riferimento ovvero della struttura italiana o straniera ospitante ovvero, in caso di indisponibilità delle stesse, dello specializzando il quale ne assumerà in via esclusiva ogni onere e costo rilasciando a tal fine apposita dichiarazione liberatoria.

4. Per la durata dell'attività formativa gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro sono a carico della struttura ospitante alle stesse condizioni previste per il personale da quest'ultima dipendente.

5. Lo svolgimento di attività formativa fuori rete sarà comunque oggetto di apposito atto convenzionale da stipularsi con le strutture ospitanti anche per le finalità di cui ai commi 3 e 4.

Art. 29 Formazione e attività didattica formale

1. La frequenza della Scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Il laureato in formazione specialistica deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica che il Consiglio della Scuola di Specializzazione ritenga necessario per la completa e armonica formazione del singolo specializzando.

Art. 30 Formazione e attività assistenziale

1. L'attività di tirocinio del laureato in formazione specialistica si configura per tutta la durata del corso come attività formativa e non sostitutiva di quella del personale di ruolo.

2. Nello svolgimento delle attività assistenziali, al laureato in formazione specialistica sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia legati alla maturazione professionale e vincolate alle direttive deliberate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Art. 31 Attività di tutoraggio

1. Il tutor è di norma uno specialista nella disciplina della Specializzazione, che opera nelle strutture dove gli Specializzandi svolgono la propria attività formativa.

2. I tutor sono designati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa.

3. Il numero di laureati in formazione specialistica per tutor non può essere superiore a tre e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni.

4. Sono compiti principali del tutor:

- cooperare con il Responsabile della Struttura dove si svolge l'attività formativa nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in prima persona con il laureato in formazione;
- essere di riferimento allo Specializzando per tutte le procedure ed atti, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
- concorrere al processo di valutazione e certificare le competenze acquisite dallo Specializzando.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA FORMAZIONE, CULTURA, SERVIZI AGLI STUDENTI
SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI E PROGRAMMAZIONE

5. Il tutor è il referente dello Specializzando nella struttura in cui si svolge l'attività pratica (stage, attività professionale, etc) e, in particolare:

- a) indica l'obiettivo dell'attività da svolgere
- b) inserisce lo Specializzando nel gruppo di lavoro
- c) controlla e attesta la frequenza
- d) controlla il comportamento e l'apprendimento dello Specializzando
- e) assegna specifici compiti al singolo specializzando e vigila sulla loro esecuzione.

Art. 32 Valutazione in itinere e prova finale

1. La Scuola di Specializzazione predispone prove in itinere mediante le quali, periodicamente (almeno una volta all'anno) e in maniera documentata, deve essere verificata l'acquisizione delle competenze da parte degli specializzandi anche al fine della progressiva assunzione di responsabilità.

2. In caso di sospensione della formazione, l'esame annuale di profitto potrà essere sostenuto solo dopo un periodo di recupero identico al periodo di assenza. In tali casi la Direzione della Scuola dovrà stabilire sessioni di valutazione straordinarie per consentire agli interessati di poter proseguire con il rinnovo del contratto di formazione specialistica dopo il recupero dell'assenza.

3. Le prove di verifica devono svolgersi a conclusione dei relativi corsi di insegnamento e la relativa valutazione è espressa mediante giudizio.

4. Modalità di svolgimento e criteri di valutazione delle verifiche annuali devono essere indicati dettagliatamente nel Regolamento di ciascuna Scuola di Specializzazione.

5. La verbalizzazione della prova di fine anno viene effettuata online secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento di Ateneo in materia.

6. La prova finale consiste nella discussione della tesi di Specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere, nonché dai giudizi dei docenti-tutori per la parte professionalizzante.

7. La Commissione giudicatrice dell'esame di diploma, nominata con Decreto Rettorale, è composta da docenti della Scuola, in numero non inferiore a 5. Il Presidente della Commissione è, di norma, il Direttore della Scuola.

8. Il voto dell'esame finale di diploma è espresso in cinquantesimali. La Commissione può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode.

9. Al termine del Corso di Specializzazione lo Specializzando consegue il Diploma di Specializzazione corredato dal *Diploma Supplement* rilasciato dall'Università di Palermo ai sensi dell'art. 11, c. 8 del D.M. 270/2004 che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo Specializzando ed eventuali altre attività che hanno caratterizzato lo specifico percorso individuale

Art. 33 Valutazione della qualità della didattica, del percorso di addestramento professionalizzante e placement

1. Nelle more dell'accreditamento dei Corsi di Specializzazione, ciascuna Scuola di Specializzazione deve prevedere forme di valutazione periodica della qualità delle attività formative sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dall'Osservatorio Regionale per la Formazione Specialistica dotandosi di una Commissione apposita per l'Assicurazione della Qualità designata dal Consiglio della scuola su proposta del Direttore.

2. La Commissione AQ è presieduta dal Direttore della Scuola e composta da due Docenti appartenenti al Consiglio e da un rappresentante degli Specializzandi.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA FORMAZIONE, CULTURA, SERVIZI AGLI STUDENTI
SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI E PROGRAMMAZIONE

3. I Direttori delle Scuole e le Commissioni AQ operano anche nell'ambito del *job-placement* come front-office di primo livello comunicando ai portatori di interesse (Istituzioni pubbliche e private che operano nell'ambito del Sistema sanitario) i curricula degli specializzandi che hanno acquisito il titolo. Tale attività, in una seconda fase viene presa in carico dal Settore *Placement* di Ateneo che, mediante l'utilizzo degli strumenti telematici all'uopo predisposti, effettua il monitoraggio della condizione occupazionale fino a 5 anni dal conseguimento del titolo, gestisce l'eventuale *placement e re-placement* e l'aggiornamento dei profili professionali degli specialisti.

Art. 34 Regolamenti didattici delle singole Scuole di Specializzazione

1. Ciascuna Scuola di Specializzazione predispose un regolamento della Scuola nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, dalla normativa vigente in materia e dall' Ordinamento didattico della Scuola.

2. Il Regolamento di ciascuna Scuola di Specializzazione deve, in particolare, specificare le modalità di valutazione dello specializzando e la programmazione del percorso formativo per ciascun anno di Corso, definendo la progressiva acquisizione delle competenze volte all'assunzione delle responsabilità autonome dello specializzando nell'ambito degli obiettivi formativi della Scuola. A tal fine, al predetto regolamento andrà allegato l'Ordinamento didattico ed il Piano di studio generale della Scuola.

3. I Regolamenti delle Scuole di Specializzazione, deliberati dal Dipartimento cui la Scuola afferisce, devono essere approvati nel rispetto delle norme statutarie singolarmente o in base ad uno schema quadro preventivamente approvato dagli Organi collegiali di Ateneo.

Art. 35 Norme transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.I. n. 68/2015 e della delibera del C.d.A. n.31 del 25.05.16, fino a conclusione del vecchio ordinamento le funzioni del Consiglio della Scuola sono assunte dal Comitato ordinatore.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti in materia ed in particolare il Dlgs n. 368/1999; la L. n. 240/2010, il D.I. n. 68/2015, D.I. n. 716/2016, il vigente protocollo di Intesa tra la Regione Siciliana e l'università stipulato ai sensi del d.lsl n.517/99, nonché le norme statutarie e regolamentari di riferimento.

3. Sono espressamente abrogate le disposizioni del "Regolamento generale per la formazione medica specialistica" approvato dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia il 09.12.2010 e le disposizioni del Regolamento della Scuola di Farmacia ospedaliera approvato dal Consiglio di Scuola nella seduta del 7 giugno del 2012.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione con Decreto Rettorale. La pubblicità è data mediante pubblicazione all'Albo ufficiale d'Ateneo e sulla pagina web del portale unipa del Settore Ufficio Studi e Documenti.

Palermo li 19/04/2017

F.to II RETTORE

Prof. Fabrizio Micari